

Allegato A RACC.N. 670

STATUTO DI ASSOUTENTI APS

ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.117/2017


TITOLO I - CARATTERISTICHE DENOMINAZIONE, SEDE SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 1 - CARATTERISTICHE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. ASSOUTENTI - Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici, costituitasi in Roma il 29 gennaio 1982 e iscritta al Registro Nazionale della Promozione sociale presso il Ministero del lavoro al n. 208, di seguito denominata "Assoutenti APS" fonda le sue radici nella storia del consumerismo italiano e europeo e nell'impegno civile, libero e volontario per il bene comune, per uno sviluppo sostenibile e una crescita felice che favoriscano elevati livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, nonché la partecipazione dei cittadini e la loro inclusione per il pieno sviluppo della persona.
2. Assoutenti APS è una associazione costituita ai sensi del Titolo V - Capo 2 D.Lgs. 117/2017 libera, autonoma, apolitica, indipendente e pluralista con un ordinamento democratico basato sulla elettività delle cariche e la partecipazione alla vita sociale di tutti gli associati senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.
3. Assoutenti APS ha sede legale in Roma. Il trasferimento della sede legale in altro Comune, all'interno del territorio nazionale, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza che provvederà a trasmetterlo agli uffici di competenza.
4. L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 137 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 s.m.i., nonché dal D.Lgs. 117/2017, dal Codice Civile e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.
5. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi degli scopi sociali.

Art. 2 - SCOPI SOCIALI

1. Assoutenti APS, nell'osservanza più generale dei diritti umani, civili, sociali e politici, ha come scopo esclusivo la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone in quanto consumatori e utenti senza distinzioni di genere, di nazionalità, di convinzioni religiose, di appartenenze politiche e sindacali.
2. Assoutenti APS, secondo il principio di sussidiarietà, persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di cittadini di una o più delle attività di cui al successivo articolo avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Juliana Cudde'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'ASSOUTENTI APS' and 'MINISTERO DEL LAVORO' around the perimeter. In the center of the stamp, there is a logo featuring a stylized figure or symbol. The stamp is partially obscured by the signature and other markings.

3. Promuove l'attuazione della Costituzione (art. 3; art. 9; art. 41), dei diritti costituzionali concernenti la tutela dei consumatori ed utenti nonché l'uguaglianza di dignità e opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di persone che, per cause di genere, età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale. L'Associazione, con l'iscrizione nella sezione "Associazione di Promozione Sociale" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ne assume le relative funzioni in favore degli enti aderenti svolgendo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore propri associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali in qualità di "Rete associativa".

Art. 3 - FINALITA'

L'Associazione persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Tali attività sono elencate all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e qui ritengasi integralmente riportate. Sono intese come prioritarie per il presente statuto, le seguenti finalità:

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

M) servizi strumentali ad enti del Terzo settore e resi ad enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del

Terzo settore; ad esempio servizi di supporto alla realizzazione di progetti, rendicontazioni, monitoraggi etc.

R) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; attraverso la formazione e orientamento dei migranti al fine di renderli edotti sui loro diritti e doveri di cittadini consumatori e utenti anche attraverso il supporto per la gestione di pratiche burocratiche e relative al codice del consumo;

T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e promozione della cultura sportiva;

V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;


Y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225, e successive modificazioni.

Art. 3 bis - ATTIVITÀ

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) rappresenta e tutela gli interessi dei cittadini, con particolare riguardo agli appartenenti a gruppi sociali più deboli e alle persone vulnerabili e fragili in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nella loro veste di consumatori di beni e utenti di servizi forniti da imprese pubbliche e private operanti in qualsiasi settore economico, come ad esempio il trasporto pubblico, aereo, marittimo e ferroviario, la salute e la sicurezza, le telecomunicazioni, il commercio elettronico, l'economia digitale, l'energia, la raccolta dei rifiuti, economia circolare e sostenibilità, le risorse idriche, il turismo, la cultura, lo sport e il tempo libero, il credito, sicurezza alimentare e le assicurazioni, da chiunque erogati, impegnandosi per la realizzazione e attivazione delle carte di qualità dei servizi con standard elevati e per la costituzione di tavoli di concertazione con le imprese e con gli enti erogatori anche favorendo e sostenendo iniziative, di qualunque natura, che si ritengano utili al fine del buon andamento dei servizi stessi secondo criteri di efficienza, efficacia, affidabilità, sicurezza e qualità;

b) promuove e favorisce la diffusione della cultura consumerista, attuando una politica di informazione, educazione e formazione del cittadino consumatore e utente per consentirgli autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione che siano orientate all'economia circolare, alla sostenibilità, al risparmio delle risorse, contro lo spreco alimentare e energetico, al rispetto dell'ambiente, allo sviluppo della mobilità sostenibile anche con progetti mirati a specifiche categorie sociali, quali giovani, anziani, immigrati, ed altre, anche attraverso la formazione di operatori del settore;



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Giulio Melloni'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI' around the perimeter and 'ROMA' at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller emblem or logo.

- c) Promuove intese per la collaborazione e l'integrazione tra le associazioni dei consumatori, per il rafforzamento della loro rappresentatività e per l'unitarietà delle iniziative di difesa dei consumatori e degli utenti;
- d) diffonde la conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino utente e consumatore incoraggiando il volontariato, l'associazionismo, la cooperazione e la solidarietà tra i cittadini. Promuove le pari opportunità, il superamento delle barriere architettoniche, le iniziative di mutualità e aiuto reciproco incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale. In questo spirito favorisce forme di associazionismo consumerista anche a livello europeo e transnazionale, stringendo alleanze, rapporti e reciproche adesioni con altre organizzazioni straniere che si prefiggano scopi comuni con il presente Statuto;
- e) accerta e promuove la trasparenza, la non ingannevolezza e la completezza dell'informazione ai consumatori da parte degli attori economici con particolare riguardo al contrasto alle *fake news*, la corretta certificazione della qualità e della sicurezza dei prodotti (contrasto al fenomeno della contraffazione) e servizi offerti (anche attraverso la valorizzazione delle norme a tutela della etichettatura degli alimenti), la tutela della privacy e dei dati personali, il diritto alla correttezza e alla equità nei rapporti contrattuali, il diritto a un equo risarcimento per i danni subiti, il diritto a ricevere una adeguata educazione in materia di consumo;
- f) promuove la formazione di proprie strutture territoriali e la costituzione di una rete di assistenza e supporto ai consumatori, prevedendo anche la possibilità di partecipare in Istituti, Enti, Organizzazioni, Fondazioni, Associazioni e Comitati nazionali ed internazionali che abbiano scopi e obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;
- g) produce e diffonde pubblicazioni anche periodiche a carattere scientifico tecnico e culturale nonché organizza e promuove studi e ricerche, corsi di formazione, convegni, incontri, seminari, eventi, mostre e premi, progetti educativi anche attraverso il confronto con l'estero e prestando attenzione alle attività dell'Unione Europea, rivolti in particolare alle scuole di ogni ordine e grado e agli operatori e agli addetti alla produzione e alla distribuzione di beni e servizi, sui diritti fondamentali dei cittadini consumatori e utenti, sul consumo consapevole, sullo sviluppo sostenibile, in materia di educazione finanziaria, di contrasto delle dipendenze da droghe, alcol e gioco d'azzardo, di risparmio e ottimizzazione delle risorse energetiche e su ogni argomento non in conflitto con gli scopi sociali;
- h) promuove la tutela della salute e dei diritti del malato, riconosciute dalla Costituzione all'art. 32, per il tramite di

iniziative e azioni sia in ambito di prevenzione che di cura, contribuendo alla definizione e al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza; in particolare favorisce la diffusione di un'adeguata educazione sanitaria e di una cultura orientata a una corretta alimentazione, a stili di vita finalizzati al benessere psico-fisico della persona; collabora con le istituzioni e con le imprese per una efficace azione in materia di tutela dell'igiene degli alimenti e delle bevande, di prevenzione e controllo sanitario dei prodotti di origine vegetale e animale; si assicura che l'informazione scientifica, la sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci sia improntata all'efficacia terapeutica, alla non nocività e alla economicità del prodotto;

i) Assoutenti APS, effettua studi, ricerche, realizza eventi e statistiche, anche avvalendosi di soggetti pubblici e privati esterni che condividano i principi del presente Statuto.

j) Promuove e sollecita nei confronti di tutti gli attori del mercato l'adozione di carte dei servizi, codici di condotta e ogni altra forma di autoregolamentazione ed è strutturata per vigilare sull'osservanza delle regole contenute nelle stesse.

k) promuove attività volte a divulgare e incentivare stili di vita orientati alla cultura dello sport per una accresciuta salute fisica e psicofisica del cittadino e della coniugazione tra sport e salute come valore di inclusione sociale;


l) promuove la tutela ambientale anche attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili - C.E.R

m) promuove la pratica del servizio civile universale nazionale (D.lgs. 6 marzo 2017 n. 40) e regionale e di impiego nei progetti previsti dalla normativa nazionale, regionale ed europea;

n) promuove la tutela e la difesa dei risparmiatori, la stabilità e il regolare funzionamento del sistema bancario e creditizio in particolare, assiste i consumatori nella verifica dei mutui, dei finanziamenti, dei crediti al consumo, delle operazioni di cartolarizzazione; promuove e sostiene ogni iniziativa volta a diffondere l'educazione finanziaria ed economica, promuove eventi ed iniziative volte al contrasto del sovraindebitamento del consumatore, avvalendosi sia della conciliazione paritetica che della tutela prevista dalla L. 3/2012 s.m.i., nonché avvalendosi di O.C.C. (istituiti secondo il D.M. 24 Settembre 2014 n. 202 s.m.i.) territoriali o nazionali pubblici o privati che condividano i principi del presente Statuto. Svolge attività di Segretariato sociale nazionale secondo la L. 328/2000 e le corrispondenti declinazioni normative regionali. (ogni regione ha una Legge di riferimento);

o) promuove la conciliazione e tutte le procedure alternative alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie in

Giulio Mollino



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Giulio Mollino". Below the signature is a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a figure, surrounded by the text "REPUBBLICA ITALIANA" at the top and "MINISTERO DELLA SANITÀ" at the bottom. The stamp is partially obscured by the signature's ink.

materia di consumo;

p) promuove ed esercita in ogni sede amministrativa, civile e penale, giudiziaria e stragiudiziale, nazionale ed internazionale e dinanzi alle autorità competenti la tutela dei diritti e degli interessi - individuali e collettivi - delle persone anche quali consumatori ed utenti, agendo, resistendo o intervenendo, in ogni situazione giuridicamente rilevante comunque disciplinata dalla legislazione e dalle normative regionali, nazionali e europee.

In particolare:

- Partecipa ed interviene nelle procedure riguardanti le delibere e gli atti regolatori delle Autorità di Regolazione, nel settore dei Trasporti (ART), delle Comunicazioni (CORECOM - AGCOM), dell'energia elettrica, gas e servizio idrico e rifiuti (ARERA), bancario (ABF - ACF - Consob - Banca d'Italia), assicurativo (IVASS), della libera e corretta concorrenza (AGCM), digitale e cybersecurity (AGID) con particolare, ma non esaustivo, riferimento al Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore;
- promuove, interviene o resiste nei giudizi dinanzi alle Giurisdizioni amministrative, a tutela degli interessi legittimi ed ai diritti dei consumatori ed utenti nonché a tutela dell'Associazione stessa;
- promuove, interviene o resiste nei giudizi individuali e collettivi dinanzi alle Autorità Giurisdizionali Ordinarie, di ogni ordine e grado, a tutela dei diritti dei consumatori ed utenti, nonché a tutela dell'Associazione stessa;
- propone esposti e denunce alle Pubbliche autorità, promuovendo le attività di indagine a tutela dei diritti dei consumatori ed utenti, nonché a tutela dell'Associazione stessa, costituendosi quale parte civile negli eventuali procedimenti penali, anche se dalla stessa non promossi, in ogni ipotesi in cui vengano lesi gli interessi collettivi e diffusi dei consumatori ed utenti;
- promuove, interviene o resiste in ogni azione inibitoria e collettiva, anche a carattere transfrontaliero, a tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- partecipa ed interviene nelle procedure riguardanti le delibere e gli atti delle Autorità e dei Organi dell'Unione Europea a tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- promuove, interviene e resiste nei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, alla Corte di Giustizia U.E., alla C.E.D.U., ed ad ogni Organo Giurisdizionale internazionale a tutela dei diritti della persona, anche quali consumatori ed utenti;
- promuove, interviene e partecipa ai programmi di Giustizia Riparativa quale Ente rappresentativo di interessi lesi dal reato;
- assicura che l'attività economica privata non si svolga in contrasto con i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti,

in particolare garantendo il rispetto dei limiti previsti dall'art. 41 della Costituzione;

- vigila affinché siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, garantendo così i diritti e gli interessi legittimi degli utenti dei servizi pubblici
- Valorizzare ed educare al corretto uso dell'Intelligenza Artificiale e dei nuovi strumenti di comunicazione e informazione;

2. All'Assoutenti APS è preclusa ogni attività e qualsiasi forma di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. L'Assoutenti APS può altresì promuovere accordi o convenzioni stipulati con imprese o associazioni d'impresa, che non siano incompatibili con gli interessi dei consumatori, finalizzati alla tutela dei medesimi e degli associati. Eventuali contributi, relativi a tali accordi o convenzioni devono essere dettagliatamente riportati in bilancio destinati esclusivamente al perseguimento degli scopi statutari.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs 117/2017 e dalla normativa vigente, la cui individuazione ed attuazione è rimessa alla competenza dell'organo amministrativo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. L'associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017 anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazione, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.


TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 4 - PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. Assoutenti APS è una associazione a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Giulio Melloni



2. Possono essere soci di Assoutenti APS le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che si riconoscono nel presente Statuto, non hanno norme statutarie incompatibili con esso, ne condividono le finalità, si impegnano a realizzarle. Sono inoltre ammessi come soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti e comunque nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

3. Le persone fisiche che intendono associarsi presentano al Consiglio Nazionale domanda diretta alla Sede di Assoutenti APS Nazionale, o per il tramite delle APS territoriali federate e/o affiliate (metropolitane, se costituite in base alla legge 7 aprile 2014 n.56, provinciali, regionali) nel cui territorio risiedono. La domanda dovrà contenere l'indicazione del nome, del cognome e almeno uno dei seguenti dati personali: residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, ovvero in caso di iscrizione con pagamento tracciato recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica inoltre dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Le APS territoriali federate e /o affiliate al termine di ogni anno solare e comunque entro il mese di marzo invieranno alla Assoutenti APS Nazionale l'elenco annuale degli iscritti e la quota prevista nel successivo art. 7 comma 1.

4. La delibera di accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Nazionale è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera. Il Consiglio Nazionale deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Nazionale dei Garanti, che delibera in occasione della prima convocazione utile. I soci devono versare contestualmente alla domanda di adesione la quota associativa che in nessun caso è rimborsabile ad eccezione dell'eventualità in cui tale domanda venga rigettata.

5. Le iscrizioni effettuate direttamente all'Assoutenti APS sono attribuite alle APS provinciali e regionali aderenti sulla base dell'indicazione territoriale espressa dall'associato all'atto della compilazione della domanda.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI

1. I soci hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Se in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di:

- a. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- b. godere del pieno elettorato attivo e passivo per ogni carica prevista dallo Statuto;
- c. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- e. recedere dall'appartenenza all'associazione
- f. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. I soci hanno il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b. rispettare le delibere degli organi sociali;
- c. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- d. versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito, entro il 31 dicembre di ogni anno salvo aver dato le dimissioni a norma dello statuto;
- e. non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

4. A tutti i soci che non avranno effettuato il rinnovo della quota sociale, Assoutenti APS, per il tramite delle APS territoriali alle quali appartengono, farà pervenire una ricevuta per l'ammontare della quota annua saranno iscritti a debito nell'elenco degli associati

5. Ogni socio, ovunque iscritto, può usufruire, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, dei servizi offerti da Assoutenti.


6. Le prestazioni dei soci sono volontarie e non retribuite; sono però rimborsabili a singoli soci le spese sostenute e documentate nei limiti di legge.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde:

- a. per decesso e dimissioni (presentate all'organo di amministrazione per iscritto);
- b. per mancato pagamento della quota associativa, senza giustificato motivo e a seguito di invio di avviso di pagamento ed esplicito diniego;
- c. per esclusione con delibera motivata, deliberata dall'Organo di amministrazione, per morosità, mancato rispetto delle norme

Giuseppe Melillo



statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

2. La deliberazione di esclusione contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato e comporta altresì la sospensione da tutte le eventuali cariche ricoperte.

3. Il socio escluso può presentare ricorso scritto al Collegio Nazionale dei Garanti entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento di esclusione. Il Collegio dovrà decidere, a termini del regolamento, entro trenta giorni.

4. All'atto del provvedimento il socio escluso decade immediatamente da tutti gli organi di rappresentanza dell'associazione.

Art. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE

1. Il Consiglio Nazionale delibera in ordine all'importo della quota associativa annua che i singoli associati, indipendentemente dalla loro qualifica derivante dall'entità del contributo economico che corrispondono alle sedi territoriali a cui appartengono, devono versare all'Assoutenti APS all'atto di iscrizione o di rinnovo di adesione. Tale importo non può essere in ogni caso inferiore ad un euro.

2. Il Consiglio Nazionale, nel rispetto del comma precedente, delibera l'entità del contributo economico per poter qualificare il socio come: ordinario, sostenitore, benemerito e "in convenzione", fermo restando la parità dei diritti. L'Ufficio di Presidenza può valutare e autorizzare quote 'in convenzione' in occasione di eventi o campagne dirette al cittadino o a seguito di formale richiesta da parte delle federate o se previsto da protocolli sottoscritti a livello nazionale, sempre nel rispetto della normativa vigente.

Le Associazioni metropolitane, provinciali e regionali dovranno versare una quota di iscrizione o di rinnovo di adesione pari al doppio di quella versata dal socio benemerito.

Art. 8 - VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

6. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8BIS - PERSONALE RETRIBUITO

Assoutenti APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

TITOLO III

MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'APS ASSOUTENTI


Art. 9 - STRUTTURE DELL'ASSOUTENTI APS

1. L'Assoutenti APS svolge le sue attività tramite:
 - a. le Associazioni Provinciali, Metropolitane e Regionali
 - b. le Associazioni Nazionali di settore o di interesse, le associazioni affiliate o con cui sono state siglate convenzioni o siglati protocolli.
 - c. l'Associazione Nazionale
2. L'organizzazione dell'Assoutenti APS si ispira ai principi del federalismo solidale e al decentramento dei compiti istituzionali e organizzativi e si struttura attraverso associazioni che, aderendo con le modalità di cui all'art. 4, perseguono come scopo esclusivo la promozione e la tutela dei cittadini in quanto consumatore e utente e adottano la tessera nazionale dell'Assoutenti APS quale propria tessera sociale.

Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI METROPOLITANE, PROVINCIALI E REGIONALI

1. Il modello associativo dell'Assoutenti APS è basato sulla costituzione di associazioni metropolitane, provinciali e regionali. Chiunque sul territorio di appartenenza si impegni a rispettare il presente Statuto, a provvedere all'iscrizione al RUNTS (nel rispetto degli equilibri tra APS e altre forme

Shahel Nullo



organizzative come previsto dalla legge) e ad avere un numero di iscritti pari ad almeno lo 0,2 per mille della popolazione residente, fatti salvi i maggiori obblighi disposti da leggi regionali, può dar vita ad associazioni metropolitane, provinciali e regionali federate o affiliate all'Assoutenti APS.

2. Le associazioni metropolitane, provinciali e regionali fanno richiesta di adesione al Consiglio Nazionale che ne approva l'istituzione, il riconoscimento o la soppressione previa verifica dei requisiti previsti dal presente articolo e dal Regolamento degli sportelli territoriali.

3. L'associazione regionale, laddove costituita, esprime parere obbligatorio sulla costituzione di associazioni metropolitane e provinciali nel proprio territorio.

4. Tutte le associazioni metropolitane, provinciali e regionali hanno natura di associazioni riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 e seguenti del Codice Civile o di associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e seguenti del Codice civile, rispondono delle obbligazioni assunte.

5. Le associazioni metropolitane, provinciali e regionali hanno propria autonomia patrimoniale, giuridica ed amministrativa definita dagli statuti adottati non in contrasto e in conformità con lo Statuto di Assoutenti. Ciascuna associazione metropolitana, provinciale e regionale deve aprire conti correnti postali o bancari a sé stessa intestati con potere di firma definiti dal proprio Statuto o regolamento.

6. Ciascuna associazione metropolitana, provinciale e regionale elegge i propri organismi e ne dà comunicazione scritta al Segretario Generale entro 5 (cinque) giorni dalla nomina.

7. Le associazioni metropolitane, provinciali e regionali rappresentano l'Assoutenti APS nei confronti di istituzioni, enti, associazioni e organizzazioni sociali e politiche al loro livello e i loro responsabili ne hanno la rappresentanza legale.

8. Le associazioni metropolitane, provinciali e regionali hanno l'obbligo di utilizzare il nome ed il logo Assoutenti seguito dall'indicazione territoriale, di iscrivere i propri aderenti secondo le norme statutarie di Assoutenti APS e di esplicitare nello statuto e nell'atto costitutivo l'adesione all'Assoutenti APS.

9. Le associazioni metropolitane, provinciali e regionali possono realizzare iniziative e progetti di carattere nazionale, e comunitario, previa comunicazione e condivisione con Assoutenti.

10. Le associazioni metropolitane, provinciali e regionali esercitano i loro poteri nel territorio di appartenenza.

11. Le associazioni regionali sono costituite da almeno due associazioni provinciali, esclusa la Val d'Aosta e le province

autonome di Trento e Bolzano.

12. In assenza di tale requisito l'unica associazione provinciale presente nel territorio regionale assume le funzioni previste dal successivo articolo 11 sino alla costituzione dell'associazione regionale come disciplinato dal precedente comma.

13. In assenza di associazione provinciale, o di mancanza di requisiti di cui al comma 1, il Consiglio Nazionale può nominare in un territorio delegati locali con il mandato di costituirla entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi, rinnovabile una sola volta.

14. I soci delle associazioni metropolitane, provinciali e regionali in regola con le modalità di iscrizione all'Assoutenti APS e il pagamento delle quote sociali individuali sono a tutti gli effetti soci di Assoutenti ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.


**Art. 11 - FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI METROPOLITANE
PROVINCIALI E REGIONALI**

1. Le Associazioni Regionali rappresentano lo snodo dei rapporti tra l'Assoutenti APS e le associazioni provinciali verso le quali hanno poteri di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza, in particolare sui progetti che godono di finanziamenti di enti pubblici e privati, e di commissariamento in caso di mancato funzionamento da adottarsi in accordo con APS - Nazionale.

2. Nel proprio ambito di competenza le Associazioni regionali svolgono i seguenti compiti:

- a. Promuovere e sviluppare la progettualità e le politiche associative;
- b. Rappresentare l'associazione al proprio livello territoriale nei confronti di enti, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche regionali in raccordo con le politiche nazionali;
- c. Assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della vita associativa nel rispetto del presente Statuto;
- d. Redigere il rendiconto delle entrate e delle uscite, sovrintendere alla omogeneità, tempestività e regolarità delle procedure contabili e di bilancio proprie;
- e. Coordinare il tesseramento del proprio territorio in stretto raccordo con il Segretario Generale e obbligandosi al rispetto delle norme statutarie e regolamentari per l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'art. 137 del Codice del consumo D.lgs 206/2005 s.m.i. e della normativa del Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017 s.m.i.;
- f. Promuovere ed esercitare nelle sedi amministrative, civili e penali (giudiziarie e stragiudiziali) proprie del territorio di competenza, in via sussidiaria ed in accordo con l'Associazione Nazionale, la tutela dei diritti e degli interessi - individuali e collettivi - delle persone anche quali consumatori ed utenti,

Roberto Nullo



agendo, resistendo o intervenendo, in ogni situazione giuridicamente rilevante, qualora l'interesse tutelato sia esclusivamente di rilievo regionale.

3. Le associazioni provinciali e metropolitane costituiscono il primario livello di azione politica e organizzativa dell'Assoutenti APS nel territorio.

4. Nel proprio ambito di competenza le associazioni metropolitane e provinciali svolgono i seguenti compiti:

a. Promuovere e sviluppare le politiche associative

b. Rappresentare l'associazione nei confronti di enti, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche,

c. Sviluppare le strutture dell'associazione e promuovere il tesseramento,

d. Organizzare le attività ed i servizi offerti agli associati,

e. Organizzare la vita associativa nel rispetto di principi di sussidiarietà, democrazia e partecipazione previsti dal presente Statuto,

f. Promuovere ed esercitare nelle sedi amministrative, civili e penali (giudiziarie e stragiudiziali) proprie del territorio di competenza, in via sussidiaria ed in accordo con l'Associazione Nazionale, la tutela dei diritti e degli interessi - individuali e collettivi - delle persone anche quali consumatori ed utenti, agendo, resistendo o intervenendo, in ogni situazione giuridicamente rilevante, qualora l'interesse tutelato sia esclusivamente di rilievo locale.

5. Esse possono istituire o sopprimere comitati comunali all'interno della provincia di appartenenza e aprire sportelli di informazione, consulenza e assistenza del cittadino consumatore e utente secondo il regolamento Nazionale.

6. Chiunque si associ all'Assoutenti APS, ne rispetti lo statuto e i regolamenti può aprire, nell'ambito di un territorio comunale, uno sportello di informazione, consulenza e assistenza del cittadino in quanto consumatore e utente previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Assoutenti APS e approvazione del Consiglio Nazionale salvo motivato rifiuto dell'associazione territorialmente più vicina se esistente.

7. Gli sportelli di informazione collaborano con i diversi livelli organizzativi dell'Assoutenti APS e attuano quanto da questi stabilito per la migliore attuazione delle iniziative associative.

Art. 12 - ASSOCIAZIONI DI SETTORE O DI INTERESSE

1. Possono far parte dell'Assoutenti APS ed essere ad essa federate e/o affiliate le associazioni che si impegnano a rispettare il presente statuto.

2. L'adesione di tali Associazioni avviene con richiesta deliberata dai propri organismi direttivi contenente l'impegno a

riconoscere e rispettare, nelle proprie attività il presente Statuto e ad adottare la tessera sociale di Assoutenti.

3. Sono requisiti essenziali per la richiesta di adesione di una associazione nazionale di settore o interesse:

a. l'identificazione di un'area di competenza o di interesse, con caratteri di coerenza con gli obiettivi e lo Statuto dell'Assoutenti APS e l'assenza di scopo di lucro;

b. un numero significativo di sedi e soci e una effettiva operatività;

c. l'obbligo di utilizzare il nome e il logo di Assoutenti insieme alla propria identificazione.

4. La richiesta di adesione federale delle associazioni nazionali è deliberata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei votanti. Con la stessa maggioranza è approvato il mandato al Presidente di sottoscrivere l'atto di adesione ed il suo contenuto.

5. I soci delle associazioni nazionali federate in regola con le modalità di iscrizione all'Assoutenti APS e con il pagamento delle quote sociali individuali sono a tutti gli effetti soci dell'Assoutenti APS ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto e svolgono le attività sociali presso le associazioni provinciali e regionali, laddove esistenti, del territorio ove risiedono.

6. Le articolazioni provinciali e regionali delle associazioni federate, laddove costituite, concorrono alla vita associativa delle associazioni provinciali e regionali di Assoutenti dello stesso territorio per la realizzazione degli obiettivi comuni, collaborano nei progetti di lavoro e nelle iniziative in favore dei consumatori e utenti e, in virtù di ciò, concorrono al conseguimento dei requisiti richiesti dalle normative per il riconoscimento della rappresentatività a livello circoscrizionale camerale e regionale.

7. Nelle circoscrizioni camerali e nelle regioni dove non sono costituite le associazioni provinciali e regionali di Assoutenti, l'associazione nazionale federata con protocollo d'intesa allegato all'atto di adesione, può assumere, con le proprie articolazioni locali e regionali, le funzioni e i compiti previsti dall'art. 11 dello Statuto.

Art. 13 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI METROPOLITANE, PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI

1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla fine dei rispettivi esercizi finanziari, ogni associazione metropolitana, provinciale, regionale e nazionale ha l'obbligo di inviare al Segretario Generale, i seguenti documenti:

a. una relazione sulla attività svolta

b. il bilancio annuale approvato e presentato nei termini di legge

Giulio Nello

Stefano



c. l'elenco dei soci

d. la documentazione attestante l'adesione del socio ed il pagamento della quota di iscrizione.

2. In caso di violazione di uno o più di questi obblighi o di gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa, contabile o fiscale, mancato funzionamento degli organi, gravi e documentate irregolarità gestionali con particolare riferimento al mancato riconoscimento e iscrizione agli elenchi disposti dalla regione di riferimento, gravi e documentate inadempienze organizzative, regolamentari o statutarie il Consiglio Nazionale può deliberare il commissariamento delle associazioni provinciali, regionali o nazionali. Qualora l'associazione locale sia la sola costituita nella regione il potere di commissariamento spetta al Consiglio Nazionale. In questi casi le cariche sociali dell'associazione soggetta al provvedimento sono sospese e il Consiglio Nazionale, definendo la durata del provvedimento, nomina un commissario che subentra nei poteri degli organi.

3. Lo statuto delle associazioni provinciali, regionali e nazionali deve adeguarsi al presente Statuto eventuali modifiche devono essere inviate entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea competente al Collegio nazionale dei Garanti, il quale provvede a verificare la coerenza del testo allo statuto Nazionale, comunicandone l'esito entro 30 (trenta) giorni. In caso di verifica negativa, il Collegio nazionale di Garanzia informa via raccomandata o PEC l'associazione interessata delle criticità individuate che ha 60 (sessanta) giorni di tempo dalla ricezione per approvare lo Statuto adeguato, che va reinviato al Collegio Nazionale di Garanzia entro i termini di cui sopra. In violazione alle presenti disposizioni o in mancanza di adeguamento dello statuto, il Consiglio Nazionale avvia la procedura di commissariamento e di revoca di riconoscimento.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 14 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali dell'Assoutenti APS:

- L'Assemblea Nazionale
- Il Consiglio Nazionale
- Il Presidente Nazionale
- Il Vice-Presidente
- Il Segretario Generale
- L'Ufficio di Presidenza Nazionale
- Il Tesoriere
- L'Organo di Controllo
- Il Collegio Nazionale dei Garanti

2. Tutte le deliberazioni degli organi sociali sono adottate a

maggioranza dei presenti salvo diverse disposizioni di legge relativamente agli argomenti trattati e in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'organismo sociale deliberante. Di ogni riunione va redatto verbale che registri presenze e deliberazioni e che verrà sottoposto alla approvazione dei partecipanti.

3. Tutti gli organi sociali possono riunirsi anche fuori della sede sociale e prevedere, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs 117/2017, la partecipazione in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- al Segretario verbalizzante percepire chiaramente gli interventi oggetto di verbalizzazione,
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutte le cariche sono elettive e durano in carica per il periodo di nomina nonché, in ogni caso, i componenti dei vari organi continueranno ad esercitare le loro funzioni qualora sia scaduto il loro mandato, fino alla nomina o all'elezione dei successori.

Art. 15 -L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo elettivo dell'Assoutenti APS ed è costituito, a garanzia del principio di democraticità, territorialità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, da tutti i soci collettivi e individuali partecipanti all'assemblea nazionale e, ai sensi dell'art.24 comma 5 del D.Lgs. 117/2017, alle assemblee separate delle associazioni nazionali provinciali e regionali di cui viene redatto apposito verbale.


2. L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria per gli obblighi di legge o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale o su richiesta scritta delle associazioni nazionali, regionali e provinciali o di singoli iscritti che rappresentino almeno un decimo degli associati.

3. L'Assemblea Nazionale è convocata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni sia in via ordinaria che straordinaria dal Presidente o dal Segretario Generale, con libertà di mezzi (anche in modalità on line), anche per il tramite delle associazioni nazionali, regionali e provinciali aderenti.

4. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita sia a seguito di convocazione ordinaria che straordinaria quando:

- a. in prima convocazione è presente la metà più uno degli iscritti;
- b. in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti

Quelub Quiluo



intervenuti e rappresentati anche tramite delega.

5. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

6. I compiti dell'Assemblea Nazionale sono:

a. Determinare e approvare gli indirizzi politici dell'attività dell'associazione e il programma associativo;

b. approvare il bilancio;

c. prevedere, nel rispetto dell'art. 8 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 117/2017, l'eventuale corresponsione a chiunque rivesta le cariche sociali di compensi individuali proporzionati all'attività svolta individuandone l'importo;

d. Eleggere, ogni 4 (quattro) anni, previa determinazione dei criteri e del numero dei componenti, il Consiglio Nazionale sulla base di criteri di proporzionalità e territorialità,

e. eleggere, ogni 4 (quattro) anni, il Collegio Nazionale dei Garanti e l'Organo di Controllo;

f. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ne dispone eventualmente la revoca e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

i. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.16 Partecipazione e voto in assemblea delle associazioni federate e affiliate

1. Tutte le associazioni provinciali, metropolitane e regionali e di settore e interesse aderenti partecipano all'assemblea ordinaria e straordinaria per il tramite di un rappresentante per ogni associazione.

2. Nell'assemblea hanno diritto di voto le associazioni affiliate da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota di adesione. A ciascun rappresentante vengono attribuiti i voti di quanti soci hanno partecipato alle assemblee delle associazioni affiliate.

3. È esclusa la partecipazione al voto per delega. Il regolamento generale stabilisce le modalità, procedure di partecipazione, votazione e ogni altro aspetto non previsto dallo statuto.

Art- 17 IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo di amministrazione dell'Assoutenti APS. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente ed è da questi presieduto o, se sia stato nominato, dal Presidente onorario. Viene convocato in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione tramite avviso verbale o comunicazione telefonica e telematica.

2. La convocazione avviene a cura del Presidente mediante lettera inviata ai singoli consiglieri e a tutte le associazioni federate nazionali, regionali, provinciali e metropolitane, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Nazionale ha il compito di:

a. dare attuazione al programma deliberato dall'Assemblea Nazionale nel rispetto degli scopi dell'Associazione;

b. eleggere il Presidente;

c. eleggere tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e la Presidenza Nazionale;

d. predisporre il programma annuale di attività;

e. predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni;

f. promuovere lo sviluppo dell'associazione, in particolare nelle aree di debole insediamento, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio;

g. discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale annuale e deliberare sull'importo della quota sociale annua;

h. convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;

i. deliberare i provvedimenti di commissariamento di associazioni nazionali, regionali, provinciali e metropolitane;

j. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;


k. Gestire il patrimonio;

l. Controllare l'applicazione dello Statuto e delle altre norme che regolano l'Assoutenti emanando appositi Regolamenti.

m. Il Consiglio Nazionale può emanare uno o più regolamenti, per disciplinare, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione, (ad esempio per la gestione dei volontari, per l'organizzazione di gestione di aperture di sportelli/delegazioni/federate/ regolamento di gestione del 5 X mille - bilancio partecipato per tesseramenti in connessione territoriale).

4. Alle riunioni possono partecipare, in qualità di invitati, i

Giuseppe Pizzuto



rappresentanti delle associazioni nazionali e regionali che non ne facciano parte. Possono altresì partecipare come invitati tutti coloro che per professionalità o competenza specifiche sono chiamati dal Consiglio ad offrire pareri e/o consulenze specifiche.

5. Ciascun membro del Consiglio Nazionale potrà assumere la responsabilità operativa di uno o più settori di intervento dell'associazione.

6. Quando un membro del Consiglio Nazionale riconosce l'esistenza di proprie incompatibilità o conflitti di interessi riguardo a singole iniziative promosse dall'Assoutenti, lo dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione. La violazione dell'obbligo di dichiarazione e di astensione è accertata dal Collegio Nazionale dei Garanti e comporta l'immediata decadenza sia dalla carica sia della qualità di associato.

7. In caso di decadenza, decesso o dimissioni di consiglieri l'Assemblea può eleggere sostituti.

8. Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente e procedere all'elezione di un nuovo Presidente. Analoga procedura è adottata nei riguardi degli altri organi eletti dal Consiglio.

Art. 18 IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente Nazionale esercita la rappresentanza politica dell'associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico. In particolare assicura il coordinamento generale del programma e delle funzioni dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

2. Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi e compie tutti gli atti che la impegnano all'esterno.

3. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale potendo delegare tali funzioni al presidente onorario, se nominato; convoca e presiede la Presidenza Nazionale.

4. Propone i componenti della Presidenza Nazionale da sottoporre al voto di approvazione del Consiglio Nazionale, che coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni di:

- a. rappresentanza politica;
- b. coordinamento generale del programma e delle funzioni di Presidenza;
- c. istruzione dei lavori della Presidenza Nazionale.

5. Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono

conferiti al Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano.

Art. 19- IL SEGRETARIO GENERALE

1. Al Segretario Generale è affidato il coordinamento organizzativo delle iniziative e delle attività dell'associazione, in conformità alle linee elaborate dal Consiglio Nazionale e dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.

2. Il Segretario Generale cura e coordina l'attività amministrativa connessa alla gestione ordinaria dell'associazione e al conseguimento degli scopi associativi e sovrintende l'attuazione delle convenzioni, degli atti di adesione e dei protocolli d'intesa.

3. Spetta in particolare al Segretario generale:

- svolgere tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente e/o dal Consiglio Nazionale;
- può convocare e sovrintendere le riunioni degli organi delle strutture territoriali in caso di necessità.

Art. 20- L'UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

1. La Presidenza Nazionale è composta da un massimo di 9 (nove) membri.

2. Il Presidente, il Vice presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere dell'Associazione fanno parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.


3. Il Presidente onorario ove eletto, partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza Nazionale con diritto di voto.

4. L'Ufficio di Presidenza Nazionale assicura il governo e la direzione politica dell'associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Nazionale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.

5. L'Ufficio di Presidenza Nazionale:

- a. esegue i deliberati del Consiglio Nazionale;
- b. Formula i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
- c. delibera in via d'urgenza le azioni disciplinari nei confronti degli associati singoli e collettivi da ratificare alla prima seduta utile del Consiglio Nazionale;
- d. decidere la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o ad accordi e protocolli d'intesa;
- e. verificare la costituzione e il funzionamento degli organismi dirigenti delle associazioni locali e regionali;
- f. può emanare uno o più regolamenti, per disciplinare, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi

Giulio Puelmo



all'organizzazione ed all'attività dell'associazione

g. delibera il trasferimento della sede legale in altro Comune, all'interno del territorio nazionale.

6. All'Ufficio di Presidenza Nazionale sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in particolare di:

a. obbligare cambiariamente l'associazione;

b. concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);

c. compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi e mutui;

d. transigere e comporre arbitrati;

e. autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;

f. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

g. delegare il Presidente a promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere e nominare avvocati.

7. L'Ufficio di Presidenza Nazionale informa degli atti più rilevanti il Consiglio Nazionale alla prima seduta utile. Occorre invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:

a. acquistare, vendere e permutare beni immobili;

b. assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

8. La Presidenza Nazionale può assumere deliberazioni con i poteri del Consiglio Nazionale per le questioni di straordinaria amministrazione nei casi di particolare urgenza. Tali deliberazioni sono sottoposte al Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva per la ratifica.

9. La Presidenza Nazionale può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

Art. 21- IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è il responsabile contabile ed amministrativo dell'associazione.

2. Tiene le scritture contabili, provvede, in collaborazione con il Segretario Generale, alla redazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale nazionale, che sottoscrive a nome dell'associazione, previa verifica favorevole dell'Organo di Controllo.

3. Presenta al Consiglio Nazionale la proposta di documento economico di previsione e il rendiconto economico finanziario o il bilancio consuntivo, con una relazione illustrativa.

Art. 22 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo. Composizione, durata in carica e funzionamento:

- a. L'organo di controllo, qualora nominato, secondo le previsioni dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, è formato da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. L'organo di controllo può in alternativa essere monocratico,
- b. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili,
- c. Esso nomina al proprio interno un Presidente,
- d. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione,
- e. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi con i supplenti,
- f. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

2. Competenze dell'organo di controllo


È compito dell'organo di controllo:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercitare il controllo contabile;
- d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

3. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

4. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione

Giulio Melloni



dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. I componenti del Organo di Controllo hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

6. I componenti del organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni compiute ai fini sociali.

Art. 23- IL COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti è l'organo di garanzia dell'Assoutenti APS.

2. Esso ha il compito di:

a. interpretare le norme statutarie e regolamentari, fornire pareri;

b. emettere, ove richiesti, pareri su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

c. verificare la conformità degli statuti delle associazioni federate;

d. esaminare i ricorsi dei soci avverso i provvedimenti disciplinari adottati dall'ufficio di presidenza e ratificati dal Consiglio Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione

3. L'iniziativa del Collegio Nazionale dei Garanti in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche è intrapresa, a seguito di richiesta di parte ovvero per propria autonoma decisione, producendo una relazione agli interessati e al Consiglio Nazionale.

4. Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente.

5. I componenti del Collegio Nazionale dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

6. Il Collegio Nazionale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Nazionale.

TITOLO V

PATRIMONIO, FINANZIAMENTO, BILANCIO, CONTABILITÀ

Art. 24 PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio è costituito da:

a. eccedenze degli esercizi annuali;

b. Beni mobili ed immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione ed eventualmente acquisiti al patrimonio dell'Associazione, e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato nella sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti;

c. Sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciati da parte di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

3. Le fonti di finanziamento dell'associazione, oltre le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti, derivano dalle attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e di quanto disposto dal Codice del Consumo attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciati e contributi quali, ad esempio, 5 per mille - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico anche mediante sollecitazione di contributi in denaro o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 BILANCIO E CONTABILITÀ

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Tesoriere predispone entro il 15 (quindici) marzo di ogni anno il progetto di bilancio consuntivo e la relativa relazione e l'eventuale bilancio di previsione per l'anno successivo. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione ed

Indira Cellio

[Handwritten signature]



economica.

3. Il bilancio consuntivo e preventivo, dovranno essere depositati presso la sede nazionale 15 (quindici) giorni prima della loro approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale che deve avvenire inderogabilmente entro il 30 giugno, termine previsto per il suo deposito al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore).

4. I bilanci approvati ai diversi livelli associativi sono trascritti sul libro dei verbali e sono consultabili sul sito dell'Assoutenti APS.

5. La gestione amministrativa e contabile degli aspetti economici dell'Associazione sono elaborati secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e sulla base delle disposizioni riguardanti la contabilità ordinaria, alla luce delle direttive impartite dalla Circolare Prot. 0038226 del 5 marzo 2013 e dalle eventuali successive integrazioni che saranno applicabili automaticamente, senza necessità di modificare il presente Statuto. La sopra indicata Circolare richiama il regolamento ministeriale di cui al DM 21 dicembre 2012, n. 260, il quale costituisce punto di riferimento di questo Statuto.

6. Tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione sono annualmente inventariati ovvero elencati e descritti, con il loro valore economico.

7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 26- TENUTA E CONSERVAZIONE DI LIBRI, VERBALI ED ELENCHI

1. Presso la sede nazionale dell'Assoutenti APS sono conservati, oltre all'elenco dei soci, i libri contabili previsti dalle leggi vigenti nonché il libro dei verbali dell'Assemblea Nazionale dei delegati, del Consiglio Nazionale e degli altri organi statutari.

2. Gli organi dirigenti nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni federate nazionali, regionali e locali.

Art. 27- DURATA E SCIoglimento

1. La Assoutenti APS ha durata illimitata.

2. Lo scioglimento dell'Assoutenti può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei votanti, solo da una Assemblea Nazionale appositamente convocata. Il patrimonio dell'Assoutenti, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 28 - LOGO

1. Il "logo" e la denominazione dell'Assoutenti sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata dal simbolo a forma di fumetto di colore rosso contenente la sigla obliqua AU, di colore bianco, scaturente dalla lettera A della parola Assoutenti di colore rosso posta al centro della bandiera di colore bianco. Come tali alla stessa Assoutenti è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di una associazione federata aderente determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art.29 - INCOMPATIBILITA' CON INCARICHI POLITICI

1. L'associazione, a tutela della propria autonomia e indipendenza, e per evitare ogni situazione che potrebbe configurare conflitti di interessi, entro un anno dall'approvazione del presente Statuto dovrà disciplinare con norma regolamentare, le incompatibilità della carica di Presidente e delle altre cariche a tutti i livelli con incarichi politici e amministrativi elettivi secondo criteri e principi generali.

Giulio Fellini

Vado Romo

